

A521 - ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DELLA DOMANDA DI SERVIZI TAXI NEL COMUNE DI TORINO
Provvedimento n. 27434

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 novembre 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, del 27 aprile 2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-bis;

VISTO l'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la Delibera dell'Autorità del 14 dicembre 2006, n. 16218 sull'applicazione dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90;

VISTA la denuncia pervenuta in data 30 luglio 2018 e le successive integrazioni;

VISTO il proprio provvedimento del 10 ottobre 2018, con il quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Società Cooperativa Taxi Torino, volto ad accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 del TFUE e dell'articolo 3 della legge n. 287/90, nonché, contestualmente, un procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato rilevante;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

a) L'impresa denunciata

1. Società Cooperativa Taxi Torino (di seguito, Taxi Torino) è una società cooperativa attiva nella gestione dei servizi di radiotaxi a Torino, sia attraverso un sistema radio sia, dall'estate 2017, tramite l'impiego di una *app* per dispositivi mobili, denominata *Wetaxi*¹. Detta società è stata costituita alla fine di giugno 2017 a seguito della fusione tra le due pre-esistenti società Cooperativa Radio Taxi Torino-Società cooperativa e Società Cooperativa Pronto Taxi Torinese 5737, che gestivano gli unici due numeri telefonici di ricerca taxi della città (5730 e 5737)². A Taxi Torino aderiscono circa 1.400 tassisti³.

b) L'impresa denunciante

2. Mytaxi Italia S.r.l. è la filiale italiana di un gruppo fondato nel giugno 2009 (di seguito Mytaxi, sia per la filiale italiana che per il gruppo) che, dal 2014, dopo la fusione con Moovel GmbH, appartiene al gruppo automobilistico tedesco Daimler AG ed è attiva nella gestione dell'omonima *app* Mytaxi per dispositivi mobili, che mette in collegamento diretto tassisti e utenti, in numerosi paesi europei e in alcune città statunitensi. Mytaxi opera in Italia, nelle città di Roma, Milano e, dal giugno 2017, anche a Torino⁴.

II. LA DENUNCIA

3. Con denuncia pervenuta in data 30 luglio 2018, integrata in data 24 settembre 2018, Mytaxi ha lamentato la previsione e l'applicazione di clausole statutarie di non concorrenza da parte di Taxi Torino, l'unica società che gestisce i servizi di radiotaxi nel Comune di Torino. Dette clausole di non concorrenza, non consentendo l'uso simultaneo da parte dei tassisti di più intermediari per la fornitura di servizi di smistamento della domanda del servizio taxi nel

¹ [L'*app* *Wetaxi* è gestita da una società terza con la quale Taxi Torino ha stipulato un contratto in esclusiva.]

² [Cfr. visura della CCIAA di Torino da cui risulta che la società è stata costituita il 20 giugno 2017 ed iscritta nel registro delle imprese il 3 luglio 2017.]

³ [Cfr. visura della CCIAA di Torino, cit.. Dal sito internet aziendale risulta che: "Taxi Torino è una delle maggiori realtà italiane del settore con 1400 vetture".]

⁴ [Fonte del dato: comunicati stampa di Mytaxi disponibili su <https://it.mytaxi.com/stampa.html>. Il sito riporta che l'*app* ha avuto 10 milioni di download (febbraio 2018); in Italia i download complessivi erano già 300 mila a dicembre 2016. Dal sito risulta anche che l'*app* sviluppata da Mytaxi ha ricevuto numerosi premi per l'innovazione.]

Comune di Torino, avrebbero l'effetto di impedire od ostacolare l'ingresso in tale mercato di nuove piattaforme aperte (come l'app di Mytaxi).

4. In particolare, Mytaxi ha rappresentato che, a seguito della registrazione alla propria piattaforma, nel giugno 2017, di oltre 40 tassisti locali, propedeutica al raggiungimento di una base di tassisti idonea a consentire il lancio ufficiale dell'app Mytaxi previsto per il successivo mese di settembre, Taxi Torino ha introdotto nel proprio Statuto, nell'agosto 2017, una specifica clausola di non concorrenza che prevede l'esclusione del tassista che, pur rimanendo socio della cooperativa, aderisca ad altro soggetto titolare o gestore di diverso sistema tecnologico di intermediazione tra domanda e offerta del servizio taxi o, comunque, ne utilizzi le prestazioni (articolo 14.2 lettera f) dello Statuto).

5. Nel settembre 2017 Taxi Torino ha escluso tre tassisti soci della cooperativa che avevano utilizzato i servizi di Mytaxi, ai sensi dell'articolo 14.2, lettera f) dello Statuto⁵. La clausola è stata nuovamente applicata nel maggio 2018, con l'esclusione di altri tre tassisti soci⁶.

6. Dalle informazioni integrative fornite da Mytaxi in data 24 settembre 2018, è emerso che, dal giugno 2017 al settembre 2018 e, in particolare, a seguito delle prime tre esclusioni del settembre 2017, l'andamento del numero delle nuove registrazioni mensili di tassisti torinesi alla piattaforma è stato fortemente decrescente⁷; inoltre, il numero dei tassisti attivi rispetto al numero dei tassisti registrati alla piattaforma è diminuito costantemente, quasi il 10% in meno nel corso di un anno. Pertanto, sul totale delle licenze taxi presenti a Torino, meno del 5% dei tassisti risultava attivo con Mytaxi a settembre 2018.

7. Da ultimo, Mytaxi ha segnalato di aver diffidato Taxi Torino, sia nel settembre 2017 che nel luglio 2018, a sospendere l'applicazione della nuova clausola statutaria (e di qualsiasi altra clausola statutaria, regolamentare e/o linea guida interna avente contenuto e/o effetto equivalente alla clausola sopra richiamata), nonché a reintegrare i tassisti esclusi, qualora costoro dovessero richiederlo⁸.

III. IL PROCEDIMENTO

a) L'avvio del procedimento

8. In data 10 ottobre 2018, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Taxi Torino, volto ad accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 102 del TFUE e dell'articolo 3 della legge n. 287/90 nel mercato della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi nel Comune di Torino.

9. Il procedimento riguarda gli effetti di natura anticoncorrenziale derivanti dalle clausole di non concorrenza contenute nello Statuto di Taxi Torino. In particolare, le clausole statutarie di cui agli articoli 6⁹ e 14¹⁰ individuano specifici obblighi a carico dei soci e degli utenti dell'operatore dominante, Taxi Torino, a non svolgere attività in concorrenza con la cooperativa ovvero a non aderire ad altro soggetto titolare o gestore di diverso sistema tecnologico di intermediazione tra domanda e offerta del servizio taxi o, comunque, a non utilizzarne le prestazioni. Tali obblighi, in caso di violazione, sono sanzionati con l'esclusione del socio o dell'utente.

b) il sub procedimento cautelare

10. Contestualmente al procedimento principale, l'Autorità ha avviato un procedimento cautelare ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90, volto a verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'adozione di misure cautelari atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato rilevante. In data 16 ottobre 2018 è stato svolto un accertamento ispettivo presso la sede di Taxi Torino¹¹.

⁵ [Cfr. doc. 3, all. 7: estratti di delibere del Consiglio di Amministrazione di Taxi Torino, da cui risulta che nel settembre 2017 Taxi Torino ha deciso l'esclusione di tre soci della cooperativa per violazione della clausola di non concorrenza, ai sensi dell'14.2, lett. f), dello Statuto.]

⁶ [Cfr. doc. 3, all. 16: estratti di delibere del Consiglio di Amministrazione di Taxi Torino, da cui risulta che nel maggio 2018 Taxi Torino ha deciso l'esclusione di ulteriori tre soci della cooperativa sempre ai sensi dell'14.2, lett. f), dello Statuto.]

⁷ [A fronte delle 42 iscrizioni registrate nel mese di giugno 2017 Mytaxi ha registrato solo tre nuove iscrizioni nel settembre 2018; inoltre, per varie mensilità, il dato delle nuove iscrizioni è stato pari a zero (novembre 2017, gennaio, maggio e luglio 2018).]

⁸ [Taxi Torino contestava in toto la prima diffida (cfr. doc. 1, all. 1 e 2) e, nella risposta del 25 luglio scorso alla seconda diffida, inviata per conoscenza anche all'Autorità, informava che "le clausole statutarie deliberate (...) il decorso 3 agosto 2017 - anche sotto il profilo della compatibilità delle norme in materia di concorrenza - sono già oggetto di specifico giudizio arbitrale (...). Per quanto riguarda infine la recente decisione dell'Autorità della Concorrenza e del Mercato (...) il CdA della stessa [id est, Taxi Torino] ha già provveduto a deliberare - in merito - la convocazione dell'Assemblea dei soci per il prossimo mese di settembre". (cfr. docc. 1 e 2)]

⁹ [In base all'articolo 6 dello Statuto (Numero e requisiti), al terzo capoverso: "I soci devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2527 C.C." [L'art. 2527 c.c. (Requisiti del socio) dispone, al comma 2, che: "non possono in ogni caso divenire soci della cooperativa quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa".]

¹⁰ [In base all'articolo 14.2, (Esclusione), alla lettera a), è prevista l'esclusione per il socio: "che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa, ivi inclusi quelli previsti dall'articolo 2527 C.C.". L'articolo 14.2, lettera f) prevede l'esclusione nei confronti del socio "che, pur rimanendo socio della cooperativa, aderisca ad altro soggetto titolare o gestore di diverso sistema tecnologico di intermediazione tra domanda e offerta del servizio taxi o, comunque, ne utilizzi le prestazioni". L'art. 14.1, lett. c) stabilisce che può recedere dalla cooperativa il socio "che motivi la domanda di recesso con la decisione di aderire ad altro soggetto titolare o gestore di diverso sistema tecnologico di intermediazione tra domanda e offerta del servizio taxi o di utilizzarne, comunque, le prestazioni".]

¹¹ [Cfr. doc. 12: verbale di ispezione.]

11. Nei termini previsti dal provvedimento di avvio del procedimento per l'adozione di misure cautelari, Taxi Torino e Mytaxi, rispettivamente in data 30 ottobre 2018 e 5 novembre 2018, hanno presentato le memorie difensive¹². Taxi Torino e Mytaxi, inoltre, hanno richiesto l'audizione innanzi al Collegio rispettivamente in data 30 ottobre 2018 e 22 ottobre 2018¹³.

12. In data 9 novembre 2018 Taxi Torino ha presentato un'istanza di differimento della data disposta per l'audizione nella procedura cautelare, che l'Autorità, in data 12 novembre 2018, non ha accolto¹⁴.

13. In data 14 novembre 2018 si è svolta l'audizione delle Parti innanzi al Collegio nell'ambito del procedimento cautelare¹⁵.

IV. L'ATTIVITA'ISTRUTTORIA

14. L'accertamento ispettivo e l'analisi istruttoria hanno evidenziato che:

(i) il 3 agosto 2017 Taxi Torino ha modificato il proprio Statuto, mediante l'inserimento della lettera f) nell'articolo 14.2, che prevede l'esclusione del tassista "che, pur rimanendo socio della cooperativa, aderisca ad altro soggetto titolare o gestore di diverso sistema tecnologico di intermediazione tra domanda e offerta del servizio taxi o, comunque, ne utilizzi le prestazioni"¹⁶.

(ii) il 28 settembre 2017, Taxi Torino ha deliberato - ai sensi e per gli effetti della neo-introdotta lettera f) dell'articolo 14.2 - l'esclusione di tre soci per aver aderito a Mytaxi ed effettuato il servizio taxi sulla base di chiamate inoltrate tramite l'app Mytaxi¹⁷.

(iii) il 4 maggio 2018, Taxi Torino ha deliberato l'esclusione di altri tre soci, sempre ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14.2, lettera f), per aver anch'essi aderito a Mytaxi ed effettuato il servizio taxi sulla base di chiamate inoltrate tramite l'app Mytaxi¹⁸.

15. La documentazione in atti mette in luce la forte preoccupazione della cooperativa, sin dal luglio 2017, per l'utilizzo da parte di alcuni soci dei servizi di Mytaxi e la conseguente necessità di risolvere in tempi rapidi la questione relativa all'utilizzo di detti servizi. A tal fine, si è resa necessaria la convocazione di un'assemblea straordinaria, come si desume dalla lettura del verbale dell'assemblea del 18 luglio 2017: "Molti soci intervengono chiedendo al Consiglio di Amministrazione [...] di prendere provvedimenti, come da articolo 2527 comma 2 del c.c., nei confronti dei colleghi, che hanno aderito all'app MY TAXI, in chiara concorrenza con lo scopo sociale. Il Presidente, udito l'esposto, informa i presenti della situazione molto delicata che si è creata in funzione all'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato¹⁹, e delle sanzioni che verrebbero applicate in base alle scelte che verranno adottate. [...] Dopo ampia discussione i soci a maggioranza chiedono che venga convocata al più presto un'assemblea straordinaria, per poter stabilire insieme la scelta più idonea, nell'interesse dei soci stessi"²⁰. Ancora, il Presidente della cooperativa, in una mail del 19 luglio 2017, si rivolge ai consiglieri di amministrazione, dicendo: "in seguito all'assemblea tenutasi ieri sera 18/7 e alla richiesta dei soci di convocare un'assemblea straordinaria urgente, tesa a risolvere la problematica relativa all'utilizzo di applicazioni concorrenti e alla conseguente indagine dell'antitrust, siamo a richiedervi un Consiglio di Amministrazione urgente che si terrà venerdì 21 luglio [...]. Pur comprendendo il poco anticipo, vi chiedo la cortesia di essere tutti presenti, vista l'importanza degli argomenti da trattare"²¹. L'assemblea straordinaria si è poi effettivamente svolta il 3 agosto 2017 e in quella sede è stata deliberata l'introduzione della lettera f) nell'articolo 14.2 dello Statuto di Taxi Torino.

16. Dagli accertamenti ispettivi è poi emerso che, allo scopo di applicare tempestivamente la nuova clausola di cui all'articolo 14.2, lettera f), e dunque di escludere i soci "infedeli", la Cooperativa ha commissionato ad una agenzia un'attività investigativa volta a verificare l'effettivo utilizzo da parte dei propri soci dei servizi offerti da Mytaxi, sia immediatamente prima del lancio della nuova app che almeno durante tutto il semestre successivo. Al riguardo, in una mail inviata il 28 settembre 2017, alle 11.03, dall'agenzia investigativa a Taxi Torino si legge: "Le trametto in allegato

¹² [Cfr. docc. 18, all. 6, e 19: memorie cautelari, rispettivamente, di Taxi Torino e di Mytaxi.]

¹³ [Cfr. docc. 18, all. 2, e 16: istanze di audizione, rispettivamente, di Taxi Torino e di Mytaxi.]

¹⁴ [Cfr. docc. 28 e 29: istanza di Taxi Torino e risposta dell'Autorità.]

¹⁵ [Cfr. doc. 31: verbale audizione cautelare.]

¹⁶ [Cfr. doc. 12, all. 2.24: verbale di assemblea straordinaria dei soci del 3 agosto 2107.]

¹⁷ [Cfr. doc. 12, all. 2.19, verbale del CDA del 28 settembre 2017.]

¹⁸ [Cfr. doc. 12, all. 2.23, verbale del CDA del 4 maggio 2018.]

¹⁹ [Il riferimento è ai due casi avviati dall'Autorità - e allora ancora in corso - nei mercati dei servizi di smistamento della domanda del servizio taxi nel Comune di Roma (I801A) e Milano (I801B).]

²⁰ [Cfr. doc. 12, all. 2.17, verbale dell'assemblea del 18 luglio 2017, enfasi aggiunta.]

²¹ [Cfr. doc. 12, all. 2.8, mail del 19 luglio 2017, enfasi aggiunta. Peraltro, l'utilizzo da parte di alcuni soci dei servizi di Mytaxi era stato avvertito già nei mesi precedenti come una questione problematica dalla Società Cooperativa Taxi Torinese 5737, una delle due cooperative che nel giugno 2017 ha poi costituito Taxi Torino tramite fusione con l'altra cooperativa esistente a Torino: infatti, con riguardo alla richiesta di 4 soci di aderire a Mytaxi, il CdA della cooperativa decide di incaricare uno studio legale di analizzare l'argomento (cfr. doc. 12, all. 2.14, verbale del CDA del 12 maggio 2017).]

parte della documentazione relativa all'attività svolta fino ad oggi. All'interno della cartella troverà la tabella delle corse effettuate dove sono indicati i nominativi dei tassisti che hanno effettuato le corse e l'importo pagato [...]. Per quanto riguarda il Signor [...] evidenziamo che sia martedì 26.09 che mercoledì 27.09 lo stesso era presente all'Aeroporto di Torino Caselle con la vettura [...] logata MYTAXI. Abbiamo effettuato due corse serali per le quali è stata emessa ricevuta MYTAXI ove è indicato il nominativo del tassista [...] ed il numero di licenza [...]. Alla mail sono allegate due "Tabelle corse" relative ai periodi 19-22 e 26-29 settembre 2017, prove fotografiche e ricevute delle corse effettuate²².

17. A distanza di oltre cinque mesi dalle prime investigazioni, in una mail del 12 febbraio 2018, inviata dall'agenzia a Taxi Torino, si legge: "vista la Vostra necessità di effettuare un'ulteriore attività investigativa come da mandato già sottoscritto e firmato in data 07.09.2017. Vi confermiamo che la nostra Società procederà ad effettuare per cinque giorni n. 5 corse giornaliere utilizzando l'App MY TAXI con lo scopo di verificare se i tassisti Soci della Cooperativa RADIO TAXI TORINO svolgono analoghe attività anche per conto dell'azienda MYTAXI ITALIA S.r.l. violando il regolamento interno della Cooperativa"²³. Coerentemente, dalla documentazione ispettiva risulta che, in prossimità della seconda tornata di esclusioni, l'agenzia ha proseguito con la raccolta e l'invio alla cooperativa di ricevute delle corse effettuate dai tassisti (poi esclusi) con Mytaxi²⁴.

18. Dagli atti risulta poi che, in merito alla richiesta di mediazione da parte dei tre tassisti esclusi nel settembre 2017, Taxi Torino, nel verbale del CdA del 30 novembre 2017, informa che "il 7 dicembre 2017 vi sarà l'incontro di Mediazione presso l'Adr Piemonte [con i soci esclusi] nel quale incontro verrà richiesto il reintegro dei soci, quindi la revoca del provvedimento di esclusione e la modifica statutaria degli articoli che ne hanno consentito l'esclusione stessa". Su tale punto il Consiglio all'unanimità delibera "di autorizzare il Presidente [...] ad applicare integralmente lo statuto sociale in sede di mediazione presso l'Adr Piemonte e a non concedere accordi e tenere ferma la posizione presa in assemblea in merito all'esclusione e la immodificabilità degli articoli statutar"²⁵.

V. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

19. Le Parti hanno avuto modo di esporre le proprie posizioni e difese sia tramite memorie scritte sia in occasione dell'audizione cautelare svoltasi innanzi al Collegio. Di seguito si riportano le principali argomentazioni sollevate nel corso del sub-procedimento cautelare.

a) Sul mercato rilevante

20. Taxi Torino ha contestato la definizione del mercato rilevante adottata nel provvedimento di avvio, rilevando, nello specifico, che il mercato dei servizi di intermediazione tramite *app* costituirebbe un mercato del prodotto distinto rispetto ai tradizionali canali di intermediazione (in particolare le centrali radiotaxi) in quanto: (i) le due tipologie di canali presentano "distinte funzionalità oggettive" (ad esempio: la geolocalizzazione; la possibilità di pagamento tramite *app*; il rilascio di un documento contabile sulla corsa effettuata; il *rating* di qualità del tassista; ecc.); (ii) trattandosi di un mercato a due versanti, le scelte dei soggetti operanti su ciascun versante sono strettamente interrelate e, quindi, se vi è una parte della clientela che predilige l'*app*, i tassisti per entrare in contatto con tale clientela dovranno necessariamente utilizzare questo strumento di intermediazione e nessun altro.

21. Sotto il profilo geografico, il mercato dei servizi di intermediazione tramite *app* presenterebbe, ad avviso della Parte, una dimensione quantomeno nazionale, coerentemente con l'orientamento europeo²⁶ e nazionale²⁷: ciò in quanto le piattaforme *on-line* di regola adottano politiche commerciali e condizioni di contratto e portali su base nazionale anche nei casi in cui tale intermediazione interviene sulla prestazione di servizi locali.

²² [Cfr. doc. 12, all. 2.13, mail del 28 settembre 2017 e allegati. Peraltro, dal verbale del CdA del 17 settembre 2017 risulta che uno dei soci, poi escluso, era stato per così dire "avvertito", venendo sospeso per 4 giorni dal servizio radiotaxi fornito dalla cooperativa per aver rimosso dalla propria vettura le placche distintive della cooperativa per sostituirle con quelle distintive di Mytaxi, in modo idoneo a pubblicizzare i servizi di quest'ultima in alternativa a quelli di Taxi Torino, così violando gli art.11 e 33 del Regolamento interno (cfr. doc. 12, all. 2.18)]

²³ [Cfr. doc. 12, all. 2.1, mail del 12 febbraio 2018, enfasi aggiunta. La Cooperativa ha quindi deliberato, sulla base di due tornate di verifiche, supportate da dossier ricognitivi, prove fotografiche e ricevute delle corse effettuate, l'immediata esclusione di tre tassisti nel 2017 e tre nel 2018.]

²⁴ [Cfr. doc. 12, all. 2.1, cit; doc. 12, all. 2.10: mail del 2 maggio 2018, con cui l'agenzia invia a Taxi Torino copia di una ricevuta di corsa effettuata. Inoltre, a fronte della richiesta di uno dei tassisti, poi esclusi, di essere convocata in altra data per la valutazione del proprio comportamento e la conseguente decisione da parte del CdA, il Presidente in una mail del 20 aprile 2018 ad uno dei consiglieri di amministrazione, nell'inoltrare la richiesta di spostamento della data, commenta: "così abbiamo il tempo per le mele.....marcie [ndr. sic!]" (cfr. doc. 12, all. 2.9: mail del 20 aprile 2018).]

²⁵ [Cfr. doc. 12, all. 2.20, enfasi aggiunta.]

²⁶ [Cfr. la decisione dell'autorità tedesca Bundeskartellamt, "Booking - Expedia"; la decisione dell'autorità Spagnola (Informe y propuesta de resolución expediente C/0730/16 Just Eat/ La Nevera Roja); la decisione della Competition and Markets Authority Acquisition Just Eat/Hungryhouse, del 16 novembre 2017.]

²⁷ [Cfr. caso I779 - Mercato dei servizi turistici-prenotazioni alberghiere on line, provvedimento n. 25940 del 23 marzo 2016.]

b) Sulla legittimità delle clausole statutarie e sulla loro indispensabilità

22. Taxi Torino argomenta innanzitutto che le modifiche statutarie approvate nel corso dell'Assemblea straordinaria dei soci del 3 agosto 2017, lungi dal perseguire un obiettivo anticompetitivo, avrebbero avuto il precipuo scopo di adeguare lo Statuto della Cooperativa ai principi della libera concorrenza. In tal senso andrebbero interpretate sia l'integrazione della preesistente regolamentazione del recesso, con l'introduzione - per i tassisti che vogliono aderire ad altro soggetto di intermediazione - della possibilità di recedere liberamente dalla Cooperativa (prima non consentita e prevista dal vigente articolo 14.1, dello Statuto e dall'articolo 2532 c.c., dallo stesso richiamato), sia la modifica concernente le cause di esclusione, con particolare riferimento all'inserimento della lettera f) all'articolo 14.2. Tale ultima modifica, in particolare, si limiterebbe a declinare, quale ipotesi specifica di violazione del principio di fedeltà cooperativa di cui all'articolo 2527 c.c. (già ripreso dall'articolo 6 dello Statuto e dall'articolo 14.2 lettera a)), quella della contemporanea adesione da parte del socio della Cooperativa ad altro soggetto titolare di sistema tecnologico di intermediazione.

23. Né d'altra parte, a dire di Taxi Torino, potrebbe rinvenirsi alcun carattere abusivo nell'adozione da parte della stessa del principio di fedeltà cooperativa previsto dall'articolo 2527, comma 2, del codice civile. Tale norma, la cui natura cogente è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza, si porrebbe come *"una norma di comportamento tesa a tutelare chi si impegna a lavorare esclusivamente per il fine mutualistico"*²⁸ e solo non comprimendo il rigore della norma sarebbe possibile realizzare l'interesse sociale della cooperativa.

24. In altri termini, l'esclusività dell'impegno solidaristico sarebbe indispensabile per la produzione, la gestione e il mantenimento dei servizi offerti dalla Cooperativa.

Infatti, nella misura in cui la capacità della Cooperativa di intercettare domanda per i suoi soci è proporzionale alle potenzialità di offerta, un'eventuale contrazione delle corse offerte dalla Cooperativa al socio, a causa dell'apertura ad un sistema basato su piattaforme aperte, porterebbe all'impossibilità per essa di continuare ad esistere e operare. Il tassista, infatti, chiederebbe un'immediata riduzione della quota sociale, non più proporzionale al vantaggio economico che attualmente ricava dal numero di corse assegnategli (e garantito proprio dalla clausola di esclusiva che si andrebbe ad eliminare), con la conseguenza che la Cooperativa non sarebbe più in grado di coprire *"i costi fissi ed esponenzialmente crescenti di gestione"* né di adempiere alle numerose convenzioni in essere con soggetti pubblici e privati, con danno immediato e irreversibile anche nei confronti dell'utenza.

25. Mytaxi ritiene, al contrario, che non sussistano dubbi in merito alla strategia escludente posta in essere da Taxi Torino nei suoi confronti. Sul punto Mytaxi sottolinea il susseguirsi dei seguenti fatti: (i) le modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea straordinaria del 3 agosto del 2017; (ii) la tempestiva applicazione, con finalità punitiva e segnaletica, della clausola di cui all'articolo 14.2 lettera f) - ben messa in evidenza, nel settembre 2017, dalla decisione di commissionare ad un'agenzia investigativa il compito di individuare i tassisti utilizzatori dell'app Mytaxi e di creare *dossier* dei tassisti "infedeli" - che ha portato all'esclusione dei primi tre soci; (iv) l'esclusione di altri tre tassisti nel maggio 2018, per la stessa ragione e con le medesime modalità.

26. Secondo Mytaxi, inoltre, un'eventuale rimozione del divieto di adesione ad altre piattaforme aperte non sarebbe idoneo a pregiudicare la funzionalità della cooperativa, atteso che l'esclusiva vincola più del 90% dei tassisti attivi nella città di Torino. In ogni caso, il divieto non può andare oltre quanto necessario e proporzionato ad assicurare il buon funzionamento della cooperativa.

c) Sull'assenza di nesso causale tra il tasso di utilizzo dell'app Mytaxi e le clausole statutarie contestate

27. Taxi Torino nega che vi sia un qualsiasi nesso causale tra le clausole di non concorrenza contestate e lo scarso utilizzo da parte dei tassisti dell'app Mytaxi. Da un lato, infatti, i tassisti che hanno aderito all'app Mytaxi, avendo già superato il vincolo posto dalle clausole di esclusiva, non potrebbero esserne influenzati; dall'altro, il vero e unico motivo della scarsa adesione dei tassisti torinesi all'app Mytaxi sarebbe la politica commerciale applicata nei loro confronti. In particolare, secondo Taxi Torino, il criterio di remunerazione del servizio, calcolato in percentuale sulla corsa, sarebbe *"del tutto perdente sul piano della concorrenza"* per le seguenti ragioni:

(i) il tassista partecipa ad un soggetto giuridico che gli consente di fornire a se stesso, "in autoproduzione" e sulla base di un principio di mutualità, un servizio di intermediazione tra domanda e offerta che da solo non avrebbe;

(ii) il tassista condivide proprietà e *governance* della cooperativa e, a fronte della quota versata, ha diritto ad una serie di servizi complementari alla sua attività;

(iii) la domanda di servizio taxi tramite *app* ha un'incidenza ridottissima rispetto a quella radiotaxi;


(iv) il canone fisso mensile pagato alla cooperativa dai tassisti aderenti massimizza la scelta del livello di impegno da parte del tassista, che avrà interesse ad usufruire di tutte le chiamate che gli pervengono dalla cooperativa²⁹.

Proprio la consapevolezza della scarsa competitività della propria piattaforma di intermediazione sarebbe alla base della scelta di Mytaxi di *"perorare la causa della piattaforma aperta"*.

²⁸ [Tribunale di Milano 1 Luglio 2005 in Banca, Borsa, Titoli di Credito 2007, 4, II, 478.]

²⁹ [Il servizio offerto da Mytaxi è palesemente non competitivo rispetto a quello di Taxi Torino. Proprio questa consapevolezza indurrebbe Mytaxi a non confrontarsi sul piano della scelta tra l'una o l'altra piattaforma ma a perorare la causa della piattaforma aperta.]

28. Contrariamente a quanto sostenuto da Taxi Torino, Mytaxi ha evidenziato che, vi è uno stretto nesso causale tra le modifiche apportate alle clausole statutarie nell'agosto del 2017 e il visibile peggioramento della situazione per la società nel mercato torinese, e che il protrarsi di detta situazione, in assenza dell'assunzione da parte dell'Autorità di una misura cautelare, porterebbe ad un danno grave e irreparabile per la concorrenza nel mercato rilevante. A tale proposito Mytaxi ha fornito alcuni dati riportati nel grafico seguente:



29. In sintesi, da tali dati emerge che:

- il numero dei tassisti affiliati a Mytaxi rispetto al numero dei tassisti registrati³⁰ all'app si è ridotto di oltre il 10% dall'ottobre 2017 al settembre 2018. I tassisti affiliati a Mytaxi non hanno mai superato, dal lancio dell'app, il 5% del totale delle licenze;
- il numero dei tassisti attivi rispetto al numero dei tassisti registrati all'app si è ridotto di oltre il 5% nello stesso periodo. I tassisti attivi non hanno mai superato, dal lancio dell'app, l'1% del totale delle licenze³¹;
- dopo la modifica statutaria e le esclusioni, vi è stato un "crollo" del numero delle nuove registrazioni mensili. In diversi mesi le nuove adesioni a Mytaxi sono state pari a zero (ad es. novembre 2017; gennaio, maggio e luglio 2018);
- dal suo ingresso a Torino (giugno 2017) al settembre 2018 a Mytaxi si sono registrati solo 104 tassisti torinesi (complessivamente meno del 7% di tutte le licenze attive).

VI. VALUTAZIONI

a) Il mercato rilevante e la posizione di mercato di Taxi Torino

30. Ai fini della valutazione del caso in esame, il mercato rilevante è quello della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi nel Comune di Torino.

31. Sotto il profilo merceologico, tali servizi consistono nell'attività necessaria a mettere in contatto gli utenti del servizio di trasporto taxi con i fornitori di tale servizio, i tassisti, e comprendono tutti i diversi canali disponibili, ossia i tradizionali canali diretti (la richiesta diretta da parte dell'utenza di un taxi in transito o nei posteggi oppure la chiamata telefonica alle colonnine situate nei posteggi) e le piattaforme di intermediazione (inclusive sia delle centrali radiotaxi sia delle piattaforme basate su applicazioni *software* dedicate, come quella del segnalante Mytaxi o come le *app* sviluppate o utilizzate da centrali radiotaxi o da consorzi di centrali radiotaxi).

32. Per quanto concerne l'attività realizzata dalle piattaforme di intermediazione, si tratta di un sistema a due versanti, in cui la domanda, da un versante, è rappresentata dai tassisti, che si possono convenzionare ai vari intermediari e, dall'altro versante, dagli utenti che utilizzano il taxi.

33. Al riguardo, non può accogliersi l'obiezione di Taxi Torino relativa alla necessità di configurare un mercato del prodotto che includa solo piattaforme di intermediazione basate sulle *app*. Sul punto deve evidenziarsi innanzitutto che il procedimento ha ad oggetto comportamenti che ricadono prioritariamente sul versante dei tassisti, per i quali ciò che rileva è la possibilità di aumentare le occasioni di acquisizione di una corsa; ne consegue che i vari sistemi di dispacciamento, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sono tutti volti alla soddisfazione dello stesso obiettivo per il tassista e quindi sostituibili tra loro.

³⁰ [Nel grafico fornito con memoria del 5 novembre 2018 Mytaxi - rispetto alla distinzione tra tassisti attivi (quelli che effettuano almeno una corsa per turno) e tassisti affiliati (tutti gli altri) utilizzata nei casi I801A (par. 89) e I801B (par. 80), in Boll. AGCM n. 26/2018 - fornisce un ulteriore livello di dettaglio, distinguendo tra tassisti che hanno solo scaricato l'app (individuati come tassisti registrati) e quelli che ne fanno un uso molto sporadico (almeno una corsa al mese con Mytaxi), e indicando solo questi ultimi col termine di affiliati.]

³¹ [A settembre 2018 si è registrato uno 0,7%.]

34. Anche dal punto di vista dei consumatori, i vari canali di dispacciamento presentano un certo grado di sostituibilità, nella misura in cui gli utenti scelgono il canale desiderato sulla base delle proprie preferenze, dato il contesto di riferimento in cui si trovano ad effettuare la scelta (non è escluso anche un utilizzo contestuale di più modalità, come ad esempio nel caso di un consumatore che, trovandosi in strada alla ricerca di un taxi, al tempo stesso chiama una centrale radiotaxi e contatta una *app* sul *web*). Pertanto, anche se sussistono alcune vischiosità nell'utilizzo delle diverse modalità di procacciamento della domanda, perché alcune categorie di utenti utilizzano in modo più frequente una modalità di raccolta, i vari canali di raccolta della domanda di servizi taxi possono essere considerati sostituibili tra loro dall'utenza finale in quanto alternativamente utilizzati per soddisfare il medesimo bisogno.

35. In definitiva, sia la raccolta tramite *app* che quella tramite centrale radiotaxi presentano caratteristiche e aspetti qualitativi in grado di stimolare la domanda finale e tali da indurre, indirettamente, il tassista a scegliere indifferentemente l'uno o l'altro canale di dispacciamento sulla base degli effetti di rete connessi all'utilizzo da parte dei consumatori finali dei due canali.

36. Sotto il profilo geografico, il mercato interessato è locale e corrispondente all'ambito territoriale del Comune di Torino, che ha rilasciato le licenze taxi e da cui origina il traffico dei tassisti che si avvalgono del radiotaxi della società Parte del procedimento. I servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi hanno un carattere locale, in ragione della necessità intrinseca di far incontrare fisicamente in un dato spazio tassista e utente, nel caso di specie il Comune di Torino.

37. Rispetto a quanto argomentato da Taxi Torino sull'estensione quanto meno nazionale del mercato geografico, si osserva che anche se l'*app* Mytaxi è stata sviluppata per funzionare in più città, il suo utilizzo in una data città consente agli utenti di localizzare esclusivamente tassisti operanti nella zona in cui si trovano; corrispondentemente, i tassisti che utilizzano Mytaxi possono servire esclusivamente passeggeri localizzati nell'area circostante dalla quale proviene la domanda. In tal senso, i casi citati da Taxi Torino nelle proprie difese appaiono inconferenti perché relativi a piattaforme che operano a livello nazionale, ma aggregando operatori attivi - sotto il profilo dell'offerta - sull'intero territorio nazionale.

38. Torino è la quarta città italiana per numero di licenze taxi, pari a oltre 1500³². L'offerta complessiva di taxi è rimasta invariata dal 2006³³. Come anticipato, dal sito di Taxi Torino emerge che essa dispone di una rete composta da circa 1400 tassisti pari ad oltre il 90% delle licenze presenti a Torino.

39. L'elevatissima quota di mercato di Taxi Torino e le limitate condizioni di concorrenza esistenti nel mercato a valle del servizio di taxi (cui necessariamente attingono gli operatori attivi nel mercato rilevante, sia *incumbent* che nuovi entranti), caratterizzato dalla presenza di un numero di licenze contingentato e da turni e tariffe fissate dall'amministrazione comunale, conferiscono a Taxi Torino una posizione largamente dominante nel mercato della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda del servizio taxi nel Comune di Torino.

b) Le condotte abusive

40. In sede di avvio del procedimento sono state contestate a Taxi Torino le clausole statutarie di non concorrenza e, nello specifico, la preesistente clausola contenuta all'articolo 6 dello Statuto e l'introduzione e applicazione della nuova clausola di cui all'articolo 14.2, lettera f). Tale ultima clausola, in particolare, è stata inserita nello Statuto al fine di rafforzare l'obbligo di fedeltà del socio già presente nell'articolo 6 ed ha esplicitamente individuato l'obiettivo del divieto (anche di mero utilizzo) negli operatori innovativi che si avvalgono di nuovi sistemi tecnologici.

41. La lettera f) dell'articolo 14.2, inserita nello Statuto nell'agosto 2017, prevede, infatti, l'esclusione del tassista "che, pur rimanendo socio della cooperativa, aderisca ad altro soggetto titolare o gestore di diverso sistema tecnologico di intermediazione tra domanda e offerta del servizio taxi o, comunque, ne utilizzi le prestazioni".

42. Nella valutazione specifica della suddetta clausola statutaria e della sua efficacia escludente occorre tenere conto della tempistica del suo inserimento e della specificità del suo contenuto. Appare infatti indubbio che Taxi Torino, in vista del lancio ufficiale dell'*app* Mytaxi a Torino, previsto nel mese di settembre 2017, abbia inteso, tramite la modifica statutaria apportata nel mese di agosto, impedire ai soci l'utilizzo di un diverso sistema tecnologico di intermediazione tra domanda e offerta del servizio taxi.

43. L'obbligo in questione, in quanto in grado di vincolare *interamente* la capacità produttiva di una percentuale *largamente maggioritaria* dei tassisti operanti nel Comune di Torino, pari a oltre il 90%, appare idoneo ad impedire od ostacolare l'ingresso nel mercato rilevante di nuovi operatori che offrono servizi innovativi di raccolta e smistamento della domanda senza alcuna previsione di esclusiva.

44. Inoltre, Taxi Torino ha tempestivamente e ripetutamente applicato detta clausola statutaria, escludendo - in concomitanza con il lancio ufficiale dell'*app* Mytaxi a Torino - tre tassisti nel settembre 2017 e altri tre tassisti nel maggio 2018, proprio perché, pur rimanendo soci della cooperativa, avevano utilizzato anche i servizi di Mytaxi. Le esclusioni sono risultate idonee a produrre un effetto deterrente per i soci dall'aderire al servizio offerto da Mytaxi, a causa della rilevante perdita delle economie di rete derivante ai tassisti dalla fuoriuscita dalla cooperativa, come

³² [Fonte: Autorità di Regolazione dei Trasporti. Quinto Rapporto annuale al Parlamento, 20 giugno 2018, disponibile su http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2018/09/RA-ART_2018.pdf, da cui risulta che il numero di licenze taxi attive a Torino al 31 dicembre 2017 era pari a 1.502.]

³³ [Fonte: Autorità di Regolazione dei Trasporti. Quinto Rapporto annuale al Parlamento, 20 giugno 2018.cit..]

dimostrato sia dalla costante riduzione delle affiliazioni a Mytaxi nell'ultimo anno sia dall'ampliarsi della forbice tra tassisti affiliati e tassisti attivi.

45. Risulta, infatti, pienamente documentato l'effetto restrittivo della concorrenza verificatosi a Torino a seguito della modifica statutaria e soprattutto delle prime esclusioni: in merito si osserva che Mytaxi, nel settembre 2017, in concomitanza con il lancio ufficiale dell'app, registrava solo 6 nuove adesioni contro le 42 registrate nel giugno 2017. Nel mese di ottobre 2017 il numero di nuove adesioni scendeva ulteriormente, registrandosi solo 2 nuove adesioni. L'analisi dal giugno 2017 ad oggi, in particolare a seguito delle esclusioni del settembre 2017 e poi del maggio 2018, indica sia una diminuzione del numero di nuove registrazioni mensili (in alcuni mesi pari allo zero) sia che il numero dei tassisti attivi non ha mai superato, dal momento del lancio ufficiale dell'app, l'1% del totale delle licenze presenti a Torino.

b.1) Sulla legittimità delle clausole statutarie e sulla loro indispensabilità

46. Contrariamente a quanto sostenuto da Taxi Torino nelle proprie difese, la clausola di non concorrenza di cui all'articolo 6 dello Statuto (riproduttiva di quella dell'articolo 2527 c.c.) - per armonizzarsi con la normativa antitrust - potrebbe valere ed operare solo in quanto indispensabile a garantire la funzionalità della cooperativa e, comunque, ove proporzionata rispetto al raggiungimento di tale finalità³⁴. In altri termini, l'obbligo di fedeltà del socio della cooperativa non può estendersi al di là di quanto sia strettamente necessario al perseguimento dello scopo mutualistico, impedendo ai tassisti soci di utilizzare quella parte della loro capacità di offerta (in termini di corse/turno) che la cooperativa non è in grado di intermediare e che non incide, pertanto, sulla funzionalità della stessa.

47. Ciò implica che lo specifico divieto introdotto dall'Assemblea straordinaria del 3 agosto 2017, di cui all'articolo 14.2, lett f), che impedisce al socio di aderire ad una piattaforma concorrente che si avvale di nuovi sistemi tecnologici, ovvero di utilizzarne le prestazioni, risultando *esplicitamente* volto a ostacolare l'ingresso di nuovi operatori che offrono servizi innovativi, a *maggior ragione* non appare presentare alcuna giustificazione in termini di indispensabilità e proporzionalità.

48. Né può accettarsi l'argomentazione sostenuta da Taxi Torino, secondo cui la possibilità di recesso, di cui all'articolo 14.1 lettera c) dello Statuto, assicurerebbe la piena contendibilità del mercato. Infatti, l'elevata quota di tassisti aderenti alla Cooperativa, superiore al 90%, e l'elevato volume di utenza intercettata dalla stessa determinano un effetto di rete che "lega" i tassisti alla cooperativa, non rendendo il recesso un'alternativa valida per i tassisti che vogliono aderire a Mytaxi.

b.1) Sull'assenza di nesso causale tra il tasso di utilizzo dell'app Mytaxi e le clausole statutarie contestate

49. Priva di pregio appare anche l'obiezione di Parte in ordine all'assenza di nesso causale tra il mancato utilizzo dell'app Mytaxi da parte dei tassisti e le clausole statutarie contestate, laddove il modesto tasso di attività di Mytaxi deriverebbe dalle politiche di convenzionamento non competitive applicate dalla stessa.

50. Al riguardo, si osserva in primo luogo che un sistema basato su piattaforme aperte e piattaforme chiuse appare idoneo a stimolare la concorrenza, con numerosi vantaggi sia dal lato dei tassisti che dei consumatori.

51. Dal lato dei tassisti, la concorrenza tra piattaforme aperte e piattaforme chiuse: *i)* tende ad ottimizzare l'impiego della capacità produttiva all'interno del turno di servizio, consentendo di eliminare i tempi di inattività di un tassista; *ii)* determina effetti sia in termini di riduzione delle quote di accesso e dei canoni mensili dei radiotaxi sia in termini di diversificazione e miglioramento dei servizi offerti ai propri soci; *iii)* stimolando politiche promozionali nei confronti del consumatore finale (sconti rispetto alla tariffa regolamentata praticati direttamente dai tassisti ma anche sconti a carico della piattaforma), può riverberarsi in una crescita della domanda di taxi in termini assoluti, grazie alla possibilità di raggiungere fasce di popolazione con preferenze o abitudini diverse (consumatori che non usano il taxi perché troppo caro o che non utilizzano i mezzi tradizionali di procacciamento, come i giovani).

52. Dal lato dei consumatori, la concorrenza tra piattaforme aperte e piattaforme chiuse riduce i casi di utenza insoddisfatta, con un miglioramento della qualità del servizio in termini tanto di riduzione dei tempi di attesa che del prezzo della corsa (non solo per le sopra citate possibili politiche promozionali, ma anche perché il costo complessivo della corsa risente del periodo di tempo intercorrente tra l'accettazione della chiamata e l'arrivo presso il cliente).

53. Vi è dunque un evidente interesse sia da parte dei tassisti che dei consumatori a un sistema basato anche su piattaforme aperte, con la conseguenza che il mancato utilizzo dell'app di Mytaxi trova la sua unica causa nelle modalità con cui vengono applicate le clausole statutarie di non concorrenza.

c) L'adozione di una misura cautelare

54. Con riferimento alle condotte poste in essere da Taxi Torino, l'Autorità ritiene che nel caso di specie ricorrano i presupposti per l'adozione di una misura cautelare ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90, il quale prevede

³⁴ [In tal senso, cfr. caso C-250/92 *Göttrup-Klim*, sentenza Corte di Giustizia 15 dicembre 1994 e conclusioni AG Tesoro del 16 giugno 1994, in cui il giudice ha riconosciuto che "...una disposizione statutaria di una cooperativa d'acquisto, che limiti la possibilità per i suoi aderenti di partecipare ad altre forme di cooperazione concorrenti e che, in tal modo, li dissuada dal rifornirsi altrove, può avere taluni effetti negativi sulla concorrenza. Ne consegue che, per sfuggire al divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato, le limitazioni imposte dagli statuti delle cooperative di consumo ai loro soci devono limitarsi a quanto è necessario per assicurare il buon funzionamento della cooperativa e rafforzare il suo potere contrattuale nei confronti dei produttori".]

che: "Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari".

c.1) Sul fumus boni iuris

55. Quanto al *fumus boni iuris*, si osserva che le considerazioni sopra svolte evidenziano ampiamente la probabilità della sussistenza delle condotte abusive poste in essere da Taxi Torino e del loro effetto lesivo sulla concorrenza³⁵. Infatti, risultano confermate, per un verso, la posizione di assoluta dominanza di Taxi Torino nel mercato rilevante, per l'altro, la strategia escludente e dunque abusiva della cooperativa.

56. I documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria sono idonei a corroborare la probabilità della sussistenza delle condotte abusive di Taxi Torino in quanto dimostrano che Taxi Torino, sin dal luglio del 2017, fortemente preoccupata per l'utilizzo da parte di alcuni soci dei servizi di Mytaxi, ha adottato specifiche iniziative volte a prevenire e scongiurare l'utilizzo simultaneo da parte dei propri soci di servizi di intermediazione della domanda offerti da altre piattaforme.

57. In particolare, la notizia dell'imminente lancio ufficiale dell'app Mytaxi a settembre 2017 ha indotto la Cooperativa ad indire un'assemblea straordinaria - tenutasi il 3 agosto 2017 - nel corso della quale è stato deliberato l'inserimento della lettera f) nell'articolo 14.2, con il precipuo obiettivo di impedire l'ingresso di operatori innovativi come Mytaxi.

58. Taxi Torino ha inoltre provveduto ad applicare tempestivamente la suddetta clausola, arrivando a commissionare a un'agenzia investigativa un'indagine volta a verificare l'utilizzo da parte dei propri soci dei servizi offerti da Mytaxi, sia immediatamente prima del lancio della nuova app che almeno durante tutto il semestre successivo. Proprio sulla base dei riscontri dell'agenzia, supportati da prove fotografiche e ricevute delle corse effettuate dai tassisti "infedeli", la Cooperativa ha deliberato l'immediata esclusione di tre tassisti nel 2017 e di altri tre nel 2018.

c.1) Sul periculum in mora

59. Sulla sussistenza del *periculum in mora*, si rileva che Taxi Torino appare aver messo in atto comportamenti idonei a determinare il rischio di un danno grave e irreparabile alla concorrenza nel mercato rilevante. In particolare, le esclusioni del settembre 2017 e del maggio 2018, attraverso il loro valore segnaletico nei confronti della totalità dei tassisti torinesi, hanno fatto sì che la clausola di cui all'articolo 14.2, lettera f) dispieghi - e continui a dispiegare - un significativo effetto restrittivo della concorrenza, producendo una grave alterazione delle dinamiche competitive, in danno della concorrenza e dei consumatori.

60. Le tempestive e ripetute espulsioni, infatti, per il potente effetto deterrente causato dal forte rischio di perdita delle economie di rete derivante al tassista dalla fuoriuscita dalla Cooperativa, hanno determinato uno stretto nesso causale tra il mancato utilizzo dell'app Mytaxi da parte dei tassisti e le clausole statutarie contestate.

61. Nella misura in cui le clausole statutarie di non concorrenza interessano circa il 90% dei tassisti attivi nel Comune di Torino, questo effetto deterrente ha rappresentato e continua a rappresentare un insormontabile ostacolo all'accesso nel mercato rilevante per le piattaforme concorrenti di Taxi Torino.

62. Infine, i dati emersi nel corso dell'istruttoria e riportati nella parte in Fatto, dimostrano non solo che un numero sempre crescente di tassisti, pur registrandosi a Mytaxi, di fatto non utilizza l'app, ma anche che il numero dei tassisti che utilizzano l'app almeno una volta per turno (gli "attivi") sia assolutamente basso, talvolta prossimo allo zero, come nel mese di febbraio 2018. A tale proposito, dai dati prodotti in corso di procedura risulta che, a seguito delle condotte abusive di Taxi Torino, il numero dei tassisti attivi con Mytaxi non ha mai superato, dal momento del lancio ufficiale dell'app, l'1% del totale delle licenze presenti a Torino.

63. Il rischio di un danno grave e irreparabile alla concorrenza, comprovato dai dati in atti, appare destinato ad aggravarsi nelle more della decisione di merito (attualmente prevista per il 31 ottobre 2019), in quanto i tassisti continueranno nei fatti a non aderire o comunque a non utilizzare i servizi di Mytaxi a causa dell'uso intimidatorio e ritorsivo della clausola di cui all'articolo 14.2, lettera f), effettuato da Taxi Torino. Inoltre, gli utenti finali, per acquisire i servizi taxi, avranno a disposizione nei fatti un'offerta unica nel mercato rilevante.

64. In conclusione, l'introduzione della clausola di cui all'articolo 14.2, lettera f) dello Statuto e le esclusioni decretate da Taxi Torino sulla base di tale clausola letterahanno ostacolato (e stanno ostacolando) il lancio e lo sviluppo dell'app di Mytaxi nel Comune di Torino, impedendo a quest'ultima di acquisire una base di tassisti in grado di fornire alla piattaforma una capacità (in termini di corse/turno) compatibile con un scala di attività coerente con il proprio modello di *business* di piattaforma aperta, così da poter esercitare una pressione concorrenziale effettiva nei confronti dell'incumbent.

65. Dette condotte hanno quindi impedito ai consumatori finali del servizio taxi a Torino di trarre i vantaggi dalla concorrenza tra piattaforme chiuse (come le centrali radiotaxi) e piattaforme aperte (come ad esempio la app di Mytaxi) nel mercato rilevante, vantaggi misurabili in termini di riduzione della domanda insoddisfatta e di miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio.

³⁵ [La disciplina dei poteri cautelari dell'Autorità richiede che, ad un esame sommario, sussista la semplice probabilità di un'infrazione, che è diversa e inferiore rispetto alla probabilità richiesta ai fini dell'accertamento. Cfr. la Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90 del 14 dicembre 2006, di cui ai provvedimenti dell'Autorità n. 26940 del 17 gennaio 2018 nel caso A516 Gara affidamento servizi TPL Bolzano, in Boll. n. 3/2018; n. 26075 del 15 giugno 2016 nel caso A495 Gara TPL Padova, in Boll. n. 22/2016; n. 20472 del 18 novembre 2009 nel caso A417 T-Link/Grandi Navi Veloci, in Boll. n. 46/2009; n. 17071 del 19 luglio 2007 nel caso A390- Enel Distribuzione, in Boll. n. 28/2007.]

RITENUTO, pertanto, che, alla luce delle considerazioni esposte, le condotte descritte poste in essere da Società Cooperativa Taxi Torino appaiono, a una delibazione sommaria propria della fase cautelare, suscettibili di configurare un abuso di posizione dominante in violazione dell'articolo 102 del TFUE e dell'articolo 3 della legge n. 287/90;

RITENUTO, inoltre, che, dall'esame degli atti del procedimento emergono, a una prima delibazione, elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le condotte di Società Cooperativa Taxi Torino, consistenti nell'applicazione della clausola di cui all'articolo 14.2, lettera f) dello Statuto sopra descritta, proseguano nelle more della decisione di merito, pregiudicando ulteriormente e, dunque, irreparabilmente, la concorrenza nel mercato rilevante;

RITENUTO che sussistono i presupposti per l'adozione di misure cautelari ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 287/90, nei confronti di Società Cooperativa Taxi Torino;

DELIBERA

a) di adottare la misura cautelare di cui all'articolo 14-bis della legge n. 287/90 nei confronti di Società Cooperativa Taxi Torino, consistente nell'ordinare alla società di sospendere l'applicazione della clausola di cui all'articolo 14.2, lettera f) dello Statuto nelle more della decisione di merito;

b) che entro 15 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Società Cooperativa Taxi Torino deve inviare una relazione dettagliata sull'attività svolta per ottemperare alla presente delibera.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE *f.f.*
Gabriella Muscolo